

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

Delibera n° 202 /Comm. Straord.

OGGETTO: Presa atto aggiudicazione Appalto per l'affidamento del Servizio per la Gestione del Calore, la conduzione e la riqualificazione tecnologica degli Impianti Termici e di Condizionamento dell'ASP di Crotone, finalizzata al risparmio energetico e alla sicurezza.
Approvazione Contratto e consegna degli impianti.

In data 15 DIC. 2010, nelle Sede della Direzione Generale sita in Crotone, presso il Centro Direzionale "Il Granaio", Via M. Nicoletta, angolo Via G. Di Vittorio;

Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento designato, nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore del competente Ufficio,


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO

- CHE l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone si è posta l'obiettivo di unificare, ponendoli in sinergia, servizi, lavorazioni e forniture che storicamente sono stati affidati con appalti distinti ed estemporanei, prefiggendosi di conseguire significativi "risparmi energetici" dai quali reperire le risorse finanziarie necessarie a realizzare le opere essenziali alla "riqualificazione impiantistica e tecnologica" per la messa a norma e la ottimizzazione energetica degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione delle strutture di propria competenza, garantendo contestualmente i livelli di comfort termico previsti dalle specifiche normative ed impegnando per questo risorse economiche annue contenute entro il totale della spesa storica sostenuta per l'approvvigionamento del combustibile gas e liquido e per la manutenzione ordinaria imputabili alla conduzione e alla gestione degli stessi impianti;
- CHE per perseguire tale obiettivo, con Delibera n° 66 del 13.11.2008, l'ASP di Crotone ha incaricato il Consorzio EnergAS Calabria (a cui l'ASP di Crotone aderisce, giusta Delibera n° 201 del 07.11.2010) di redigere il Capitolato Speciale di Appalto necessario all'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di gestione del calore, la conduzione e la riqualificazione tecnologica degli impianti termici e di condizionamento a una Ditta specializzata del settore;
- CHE il Capitolato Speciale di Appalto, a firma dell'Ing. Nicola Buoncristiano (tecnico del Consorzio EnergAS Calabria, ingegnere dipendente dell'Asp Provinciale di Cosenza), una volta redatto è stato trasmesso dal Consorzio

EnergAS Calabria, per opportuna valutazione, al Direttore dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio e, per opportuna conoscenza, al Direttore Generale, giusta nota del 27.05.2009, acquisita al protocollo generale al n° 11126 del 03.06.2009;

- CHE il Capitolato Speciale di Appalto prevedeva una durata di anni 9 (nove) del servizio in appalto con un importo presunto di € 660.000,00 + I.V.A. (€ 647.400,00 + I.V.A. soggetti a ribasso, oltre € 12.600,00 + I.V.A. non soggetti a ribasso, per l'attuazione delle misure di Sicurezza) per ogni anno di durata del contratto;
- CHE l'importo presunto di € 660.000,00 + I.V.A. previsto nel Capitolato Speciale di Appalto, sulla scorta del quale espletare la gara di affidamento del servizio, risultava significativamente contenuto entro il totale della spesa storica sostenuta per l'approvvigionamento del combustibile gas e liquido e per la manutenzione ordinaria imputabili alla conduzione e alla gestione degli impianti interessati;
- CHE, con nota prot. n° 2284 del 15.10.09, il Direttore Generale comunicava alla suddetta Autorità Regionale "Stazione Unica Appaltante" (SUA) l'esigenza di espletare la gara per l'affidamento del Servizio di che trattasi;
- CHE con nota prot. n° 1610/SUA del 23.12.2009, acquisita al protocollo generale dell'ASP di Crotona in data 29.12.2009 al n° 21049, la suddetta Autorità comunicava che la gara in oggetto sarebbe stata gestita dalla Stazione Unica Appaltante;
- CHE, con Delibera n° 11 del 01.02.2010 veniva:
 1. affidato al Consorzio EnergAS Calabria l'incarico:
 - a) di sovrintendere e supportare tecnicamente l'intero svolgimento dell'appalto per conto dell'ASP di Crotona;
 - b) della Direzione di Esecuzione del relativo contratto;
 - c) di svolgere le funzioni, attraverso un proprio tecnico abilitato, dell'Energy Manager (Art. 19 della Legge n°10/91) per l'ASP di Crotona, a partire dalla firma del contratto e per l'intera durata dello stesso;
 - d) della rendicontazione periodica dei vari indici di risparmio energetico, di riduzione della produzione di CO2 e di quanto altro richiesto dalla specifica normativa;
 - e) della Direzione di esecuzione dei lavori contrattuali di riqualificazione;
 2. affidata all'Autorità Regionale "Stazione Unica Appaltante", la gestione della procedura di gara per l'affidamento del Servizio per la Gestione del Calore, la conduzione e la riqualificazione tecnologica degli Impianti Termici e di Condizionamento dell'ASP di Crotona, finalizzata al risparmio energetico e alla sicurezza;
 3. approvato il Capitolato Speciale d'Appalto redatto dai tecnici del Consorzio EnergAS Calabria, a firma dell'Ing. Nicola Buoncristiano;
 4. nominato Responsabile Unico del Procedimento, il dipendente Ing. Giuseppe Cutri;



- CHE, per quanto di competenza, la suddetta Delibera veniva trasmessa all'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio;
- CHE, con nota prot. n° 97/Affari Generali del 01.02.2010 (acquisita al protocollo della SUA al n° 299 del 03.02.2010), il Direttore dell'Ufficio AA.GG. trasmetteva la suddetta Delibera, corredata del Capitolato Speciale di Appalto, all'Autorità Regionale "Stazione Unica Appaltante" (SUA) per l'espletamento della gara;
- CHE, con nota prot. SUA n° 3975/ST 1855 del 13.10.2010, acquisita al protocollo generale dell'ASP di Crotone al n° 32516 del 14.10.2010, l'Autorità Regionale "Stazione Unica Appaltante" (SUA) comunicava che, con Decreto n° 14030 dell'11.10.2010, si è proceduto all'aggiudicazione del Servizio novennale per la Gestione del Calore, la conduzione e la riqualificazione tecnologica degli Impianti Termici e di Condizionamento dell'ASP di Crotone all'operatore economico COFELY Italia s.p.a. - sede legale: Via Ostiense n° 333 Roma -, al prezzo annuale di € 610.911,34 + I.V.A., oltre € 12.600 + I.V.A. quali oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza;
- RITENUTO di dover perseguire l'obiettivo, procedendo alla firma del contratto di appalto di che trattasi con l'operatore economico COFELY Italia s.p.a. - sede legale: Via Ostiense n° 333 Roma -, al prezzo annuale di € 610.911,34 + I.V.A., oltre € 12.600 + I.V.A. quali oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza, per un ammontare complessivo di € (610.911,34 + 12.600)/anno x 9 anni + I.V.A. = € 5.611.602,06 + I.V.A.;
- ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Referente Sanitario

DELIBERA


Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, di:

1. PRENDERE ATTO dell'aggiudicazione del Servizio novennale per la Gestione del Calore, la conduzione e la riqualificazione tecnologica degli Impianti Termici e di Condizionamento dell'ASP di Crotone all'operatore economico COFELY Italia s.p.a.-sede legale: Via Ostiense n° 333 Roma-, al prezzo annuale di € 610.911,34 + I.V.A., oltre € 12.600 + I.V.A. quali oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza, per un ammontare complessivo di € (610.911,34 + 12.600)/anno x 9 anni + I.V.A. =
€ 5.611.602,06 + I.V.A.;
2. APPROVARE la bozza di contratto di appalto di che trattasi, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante;




3. DARE MANDATO al RUP, Ing. Giuseppe Cutrì, perchè, col supporto del Consorzio EnergAS Calabria, avvii le procedure necessarie alla stipula del contratto e alla conseguente consegna dei manufatti da condurre, mantenere e riqualificare e per ogni altro adempimento di competenza;
4. TRASMETTERE la presente Delibera al Consorzio EnergAS Calabria per gli adempimenti di competenza;
5. TRASMETTERE la presente Delibera, per quanto di competenza, all'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio;
6. TRASMETTERE la presente Delibera, all'Ufficio Programmazione Economica e Finanziaria e ad ognuno degli Uffici di competenza;


Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Cutrì




Il Referente Sanitario
Dr. Angelo Carcea



Il Direttore Amministrativo
Dr. Giovanni Cozza



Il Commissario Straordinario
Prof. Rocco A. Nostro




UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 17 DIC. 2010 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n° 113 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.


Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Direttore dell'Ufficio AA.GG

IL DIRETTORE
Ufficio Affari Generali
(Sig. GIORGIO VINCENZO FLOCCARDI)



**OGGETTO: ESECUZIONE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CALORE
E LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI
CONDIZIONAMENTO DELL'ASP DI CROTONE.
RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI
FINALIZZATA ALLA SICUREZZA E AL RISPARMIO
ENERGETICO.**

DITTA APPALTATRICE: COFELY ITALIA S.p.A.
Via Ostiense, 333
00146 Roma



IMPORTO DI CONTRATTO: € 623.511,34, inclusi € 12.600,00 per oneri per la
sicurezza, al netto dell'I.V.A. come per legge, per ogni
anno di validità del contratto e per nove anni
(complessivamente pari a € 623.511,34 x 9 =
€ 5.611.602,06, inclusi € 12.600 x 9 = € 113.400,00 al
netto dell'I.V.A. come per legge).

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI APPALTO

L'anno duemiladieci, il giorno 15 del mese di **Dicembre**, in Crotone, presso la
sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, innanzi a me,
D.ssa Anna Giordano, Ufficiale rogante, senza l'assistenza di testimoni per espressa
rinuncia delle parti, aventi i requisiti di legge, d'accordo fra loro e con il mio consenso,
sono presenti i signori:

Prof. Rocco Antonio Nostro, nato a Gioia Tauro (RC) il 20.05.1949, domiciliato per la
carica in Crotone presso la Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, il quale
interviene a questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e
nell'interesse dell'A.S.P. di Crotone, codice fiscale 01997410798, nella sua qualità di
Commissario Straordinario, di seguito anche denominato Stazione Appaltante

e

Sig. Congi Luigi nato il 15.05.1958 a San Giovanni in Fiore (CS), Cod. Fiscale
CNG LGU 58E15 H919R, Procuratore Speciale, con poteri di rappresentanza,
della ditta COFELY ITALIA S.p.A., Partita Iva n° 01698911003 e Cod. Fiscale n°
07149930583, con sede legale in Via Ostiense n° 333 - Roma, giusta procura Rep. n°
172374 del 13.12.2010 allegata al presente contratto, di seguito anche denominato
Appaltatore.

E' c.c. all'originale

11, 22-12-2010
L'Ufficiale Rogante
Dr. A. GIORDANO

I componenti, della cui identità personale e qualifica io Ufficiale Rogante sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto al quale premettono:

CHE, a seguito dell'esperimento di pubblica gara effettuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del D.L.vo 163 del 12/04/2006, in attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE, e successive modificazioni ed integrazioni, l'appalto per la "ESECUZIONE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CALORE E LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DELL'ASP DI CROTONE. RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI FINALIZZATA ALLA SICUREZZA E AL RISPARMIO ENERGETICO", è stato aggiudicato per la durata di nove anni, giusto Decreto dell'Autorità Regionale "Stazione Unica Appaltante" n. 14030 dell'11.10.2010, alla ditta COFELY ITALIA S.p.A., con sede legale in Via Ostiense n° 333- 00146 Roma,

per l'importo complessivo di € 5.611.602,06 per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, di cui € 113.400,00 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. come per legge;

CHE con apposito ed idoneo verbale reso in norma all'art. 71 comma 3 del DPR 554/99, il Responsabile di Procedimento e l'Appaltatore, concordemente, hanno dato atto che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio di cui al presente atto;

Ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, fra i predetti componenti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

(Oggetto del contratto)

1. L'A.S.P. di Crotona, a mezzo come sopra, affida in appalto, alla ditta COFELY ITALIA S.p.A., con sede in Via Ostiense n.333 - 00146 Roma, come descritto nei documenti contrattuali di cui al successivo articolo 2.

2. Le sedi delle strutture interessate sono quelle riportate nell'Allegato A del Capitolato Speciale di Appalto:

ALLEGATO A: ELENCO DEI FABBRICATI INTERESSATI

EDIFICIO	EDIFICIO	EDIFICIO
PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN GIOVANNI DI DIO" di CROTONE	Sanità Pubblica e Veterinaria Via Roma - Cirò Marina	SAUB Torretta di Cruoli
Poliambulatorio di Mesoraca	Comunità Assistenziale e Guardia Medica Le Castella	SAUB Melissa
Poliambulatorio di Cirò Marina	Consultorio Familiare e Guardia Medica Roccabernarda	Guardia Medica Peticarò
Struttura polifunzionale in Località Farina di Crotona	SAUB San Mauro Marchesato	Guardia Medica Trepidò
Struttura Polifunzionale in Corso Messina di Crotona	SAUB Petilia Policastro	
SERT - Crotona	SAUB Strongoli	
Uffici via Marina Nicoletta - Crotona	Centro Direzionale IL Granaio - Crotona	
Farmacia Territoriale in via Torino - Crotona	SAUB Torre Melissa	
Consultorio Familiare Via Giovanni Paolo II di Crotona	SAUB Scandele	
CSM di Cirò Marina	SAUB San Nicola Dell'Alto	
SAUB Papanice	SAUB Santa Severina	
SAUB Cirò Superiore	SAUB Savelli	
SAUB Cotronei	SAUB Verzino	
SAUB Rocca di Neto	SAUB Umbriatico	
SAUB Mesoraca	SAUB Belvedere di Spinello	
SAUB Pagliarelle	SAUB Caccuri	
SAUB Pallagorio	SAUB Carfizzi	
SAUB Isola Capo Rizzuto	SAUB Casabona	
SAUB Cutro	SAUB Castelsilano	
SAUB Cruoli	SAUB Cerenzia	

E' c.c. all'originale
Il, 22-12-2010
L'Ufficiale Rogante
Dr. A. GIORDANO

Art. 2

(Documenti contrattuali)

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti anche dal capitolato Generale e dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- la cauzione definitiva costituita da una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale, così come previsto dall'Art. 113 del D.L.vo n° 163/2006;
- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto 19 Aprile 2000 n. 145;
- Capitolato Speciale d'Appalto e il relativo Allegato A che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- Relazione sulle modalità di effettuazione del servizio;
- l'offerta economica presentata in sede di gara della ditta COFELY ITALIA S.p.A con tutti i documenti relativi alla stessa;
- le schede e loro varianti;
- il Prezzario delle opere pubbliche della Regione Calabria, restando inteso che prevalgono le condizioni tecniche stabilite dal Capitolato Speciale di Appalto, se con esse contrastanti;
- i Piani di Sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia;
- documento unico di regolarità contributiva.

Detti documenti, omessane la lettura per espressa dispensa dei componenti, i quali dichiarano di averne già preso visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione in segno di piena accettazione, vengono depositati agli atti del contratto, presso l'ufficio del Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 3

(Ammontare del contratto)

1. L'importo complessivo contrattuale ammonta ad **Euro 5.611.602,06** (Diconsi euro cinquemilioneiscentoundicimilaseicentodue,06), oltre I.V.A. come per legge, così ripartito:

- a)- Euro **5.498.202,06** per l'esecuzione del servizio vero e proprio;
b)- Euro **113.400,00** per oneri di attuazione dei piani di sicurezza;
oltre I.V.A. come per legge.

E' c.c. all'originale

Il, 22-12-2012
L'Ufficiale Rogante
Dr. A. GIORDANO

2. L'importo contrattuale è al lordo dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale e comprende l'effettuazione dei servizi descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, della D.L.vo 163 del 12/04/2006, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità del servizio oggetto del presente contratto, fermo restando quanto previsto al successivo art.7.

Art. 4

(Obblighi dell'Appaltatore)

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal presente contratto e dal relativo Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quelli contenenti le specifiche tecniche, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nell'esecuzione del servizio di manutenzione e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:

a) La realizzazione delle prestazioni elencate nella propria offerta tecnica-economica, inclusi gli interventi strutturali, di qualificazione ed ottimizzazione energetica proposti, disciplinati dal Capitolato Speciale d'Appalto ;

b) L'assunzione del ruolo di Terzo Responsabile (art. 31 commi 1 e 2 della legge 10/91), con le incombenze derivanti previste dalla normativa vigente e in particolare la dichiarazione di denuncia annuale ai sensi dell'art. 19 della legge 10/91.

c) I lubrificanti, disincrostanti, cinghie di trasmissione, materiali protettivi e di consumo inclusi i gas per le saldature autogene, filo da saldare, le leghe d'apporto ed i disossidanti, lampadine elettriche (occorrenti nei locali dati in consegna all'appaltatore); operazioni di manutenzione ordinaria preventiva e di riparazione degli impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzazione del calore, del vapore e dell'acqua calda secondo le prescrizioni del Progetto/Offerta, con la registrazione di ogni intervento nello schedario dei componenti di impianto, il servizio di Pronto Intervento e Reperibilità e la gestione del Call-Center;

d) Lo smontaggio, il rimontaggio in sede propria, il carico, lo scarico, i trasporti di "andata e ritorno" comunque necessari, delle apparecchiature che richiedono revisioni o riparazioni all'esterno dell'ospedale e delle altre strutture aziendali;

e) Le procedure necessarie per le verifiche periodiche sulle apparecchiature a pressione facenti parte degli impianti e l'esecuzione delle analisi dei fumi per il controllo della combustione, da effettuarsi con cadenza semestrale per ciascun generatore di calore.

Dette analisi dovranno stabilire i valori dei seguenti parametri:

- temperature dei fumi;
- temperatura ambiente in prossimità del bruciatore;
- percentuale di CO₂;
- percentuale di CO;
- percentuale di O₂;
- numero di Bacharach;
- rendimento di combustione alla potenza nominale (potenza utile dichiarata dal costruttore con funzionamento continuo a carico costante).


g) La trasmissione dei risultati delle analisi agli Uffici preposti dell'ASP di Crotona o a eventuale altro organo di vigilanza e la relativa annotazione, per ciascun generatore, sulle apposite schede;

h) L'effettuazione delle prove e misure di controllo che l'Amministrazione dell'Ente intendesse effettuare sulla rispondenza dei servizi di gestione;

l) La voltura dei contatori del gas metano a nome dell'Appaltatore, per tutte le strutture le cui centrali termiche siano alimentate a gas metano.

n) La garanzia della costante presenza della quantità di combustibile occorrente per i servizi in gestione, con la scorta d'obbligo di combustibile secondo quanto prescritto dalla legge 61 del 10.03.86 e dalla Circolare di attuazione del MICA n° 621374 del 14.03.86 con serbatoi provvisti costantemente della scorta d'obbligo della capienza complessiva che non potrà essere utilizzata e dovrà alla scadenza del contratto essere consegnata al Committente;

p) La verifica periodica dei serbatoi interrati, provvedendo alla trascrizione delle prove effettuate sull'apposito Registro, secondo quanto prescritto dal Regolamento d'Igiene dei Comuni interessati;



E' c.c. all'originale
Il, 22-12-2010
L'Ufficiale Rogante
Dr. A. GIORDANO

q) La nomina, entro il 30 aprile di ogni anno, del "Responsabile della conservazione e l'uso razionale dell'energia" come richiesto dalla legge n. 10/91, comunicando il nome del Tecnico Responsabile sia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sia alla Stazione Appaltante.

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nei luoghi di lavoro ed ha l'obbligo di osservare e far osservare al personale utilizzato le norme di legge e di regolamento.

4. Inoltre tutti gli oneri seguenti sono da considerarsi come compresi nei corrispettivi previsti nel presente contratto e nei relativi allegati e per essi l'Appaltatore non potrà avanzare richieste di qualsivoglia compenso aggiuntivo per:

- tutte le spese di contratto, le spese di registrazione, diritti ed ogni altra imposta inerente al servizio;
- le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. 7 gennaio 1956, n° 164, tutte le norme in materia infortunistica impartite dai Dirigenti delle strutture interessate. L'Impresa ha l'obbligo e l'onere di ottemperare agli obblighi previsti dal D. Leg.vo n° 81/2008, rispettando il Piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, allegato al presente contratto. Eventuali variazioni a tale piano, proposte in sede esecutiva dalla Ditta aggiudicataria, dovranno essere concordate con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della Stazione appaltante.
- lo smaltimento dei rifiuti anche se speciali o tossico-nocivi, nonché scarti, rottami, macerie ed altre immondizie, presso discariche autorizzate, compreso i relativi oneri anche fiscali, con l'obbligo di presentare apposito certificato di avvenuta distruzione o di conferimento presso discarica autorizzata dei materiali di risulta, senza il quale verranno bloccati i pagamenti e non si procederà alla liquidazione del lavoro eseguito;
- gli oneri per la ricerca del guasto;
- le spese per la progettazione esecutiva degli interventi strutturali, di qualificazione ed ottimizzazione energetica proposti e per le necessarie autorizzazioni di legge presso gli Uffici preposti;
- gli obblighi previsti per la sicurezza dei cantieri allestiti nel corso dello svolgimento dell'Appalto, ivi comprendendo l'esecuzione di tutte le opere all'uopo occorrenti. A titolo esemplificativo si ricordano in tal senso le opere di recinzione e di protezione, le opere necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché gli scoli di acque e le canalizzazioni esistenti, la predisposizione di idoneo impianto elettrico a norma e in stato di efficienza uso e sicurezza;

Art. 5

(Personale addetto al servizio)

Tutte le attività di conduzione e manutenzione di livello elementare saranno svolte da personale effettivo ASP (attualmente n° 7 addette agli impianti di riscaldamento) in possesso delle abilitazioni necessarie in relazione al tipo di impianto. Detto personale sarà individuato e coordinato dall'ASP medesima, che resterà obbligata a provvedere al relativo trattamento economico e normativo. L'appaltatore provvederà a sua cura e spese alla formazione del personale come sopra individuato.

E' a carico dell'appaltatore la gestione del proprio personale dipendente direttivo ed amministrativo.

E' c.c. all'originale

Il, 22-12-2010
 L'Ufficiale Rogante
 Dr. A. GIORDANO

Il personale dipendente dell'Azienda Sanitaria, opererà secondo i programmi di esecuzione del contratto di appalto, funzionalmente alle direttive dell'Impresa appaltatrice mediante l'interfaccia di un coordinatore dell'ASP e nel rispetto delle medesime mansioni, conservando per ogni altro aspetto le caratteristiche e le dipendenze giuridiche ed economiche dei dipendenti dell'A.S.P. di Crotone.

A tal fine all'inizio della gestione l'Appaltatore deve notificare per iscritto alla Stazione Appaltante il personale identificato tra quello ASP.

L'Appaltatore ha la facoltà di chiedere la sostituzione del personale che non risponda alle esigenze organizzative od operative ed ha, inoltre, la facoltà di chiedere provvedimenti disciplinari in caso di inadempimento dei compiti assegnati. Nel caso di sostituzione impossibile con altro dipendente dell'ASP, l'Appaltatore può procedere alla eventuale implementazione con personale proprio, dopo aver ricevuto autorizzazione della Stazione Appaltante. In questo caso l'appaltatore renderà mensilmente a consuntivo le attività svolte e ribalterà i costi sostenuti all'A.S.P. secondo le tariffe ASSISTAL fatturazione della manodopera 4° livello.

Qualora durante la durata dell'appalto l'ASP dovesse diminuire il proprio personale dipendente, l'appaltatore è tenuto ad integrare con personale proprio quello dell'ASP e a chiederne, rendicontando a conguaglio con le stesse modalità di cui sopra.

Tutto il suddetto personale dovrà indossare una divisa munita del contrassegno di riconoscimento (nominativo, ditta ed operatore).

Art. 6

Canone e prezzi contrattuali. Condizioni generali. Quote di incidenza

L'importo di cui all'art 3 in base al quale saranno pagati i servizi e i prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori eccedenti l'ordinaria manutenzione, sono comprensivi di tutti gli oneri ed obblighi che l'Appaltatore dovrà sostenere per dare le prestazioni, i servizi e i lavori compiuti a perfetta regola d'arte nei tempi e modi descritti nel progetto dell'appaltatore. Sono comprensivi nel canone e nei prezzi unitari gli oneri per la sicurezza derivanti dal porre in essere i provvedimenti, nonché le relative procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata del contratto, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori individuate nei Piani di Sicurezza e richiamati nel Capitolato.

Il canone contrattualmente definito è accettato dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di servizi, prestazioni, lavori e investimenti da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativa o normativa legati alla loro esecuzione. Le "quote di incidenza" degli elementi di costo più rappresentativi sul costo complessivo dei servizi costituenti il canone, vengono convenzionalmente fissate come di seguito:

- A) Mano d'opera: 30%
- B) Combustibile: 70%
- Totale 100%

In particolare, per la rilevazione dei prezzi degli elementi di costo più rappresentativi, valgono le seguenti considerazioni:

A) MANO D'OPERA: I prezzi cognitivi ed effettivi da assumere per l'adeguamento periodico dei prezzi relativi alla mano d'opera saranno rilevati dal listino prezzi ASSISTAL relativi all'installatore di IV categoria.

B) COMBUSTIBILE:

E' c.c. all'originale
22-12-2010
Il,
L'Ufficiale Rogante
Dr. **GIORDANO**

B1) funzionamento a gas metano: i prezzi cognitivi ed effettivi da assumere per l' adeguamento periodico dei prezzi relativi al gas metano ad uso riscaldamento saranno rilevati dal listino prezzi praticato dall'Ente Pubblico o Privato venditore del combustibile fascia > 1.000.000 mc ovvero, in mancanza di tali dati, considerando le variazioni del prezzo del gas metano determinate dalla Autorità dell'Energia e del Gas e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale;

B2) funzionamento a gasolio: i prezzi cognitivi ed effettivi da assumere per l' adeguamento periodico dei prezzi relativi al gasolio per uso riscaldamento (0,2% zolfo) pagamento contanti, sono quelli riportati sul listino della Camera di Commercio di Milano, fascia da 5.001 a 10.000 litri

Per il canone, in accordo alle disposizioni e alle modalità contenute nell'art.115 del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i., è ammessa la revisione periodica del prezzo rispetto all'importo assunto alla data dell'offerta. Pertanto al termine di ogni anno dovrà essere operato l'aggiornamento di tutti i corrispettivi dei servizi. Tutte le variazioni vanno riferite ai prezzi degli elementi più significativi (mano d'opera e combustibile) vigenti alla data di presentazione delle offerte e tenere conto delle quote di incidenza di ciascun elemento.

Art. 7

(Aggiornamento dell'importo contrattuale)

1. Ai sensi dell'art. 115 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., è ammesso l'adeguamento degli importi offerti dalla ditta aggiudicataria secondo le modalità descritte dal Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Qualora la stazione appaltante richiedesse e ordinasse modifiche o migliorie rientranti nella tipologia di interventi straordinari, secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto, l'appaltatore è tenuto in ogni caso ad eseguire od a consentire la esecuzione di tutte le modifiche che la Stazione Appaltante deliberasse di effettuare sugli impianti esistenti.

Le modifiche apportate agli impianti, anche quelle funzionali alla riduzione dei consumi energetici, comprese le eventuali apparecchiature e parti di impianto aggiunte, resteranno di proprietà dell'Amministrazione sino dalla loro esecuzione.

La valutazione economica degli interventi di tipo straordinario, richiesti dalla Stazione Appaltante, sarà fatta secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto.

I prezzi applicati dall'Appaltatore nell'offerta prodotta in sede di gara, rimarranno vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, per l'esecuzione delle opere strutturali migliorative/amplificative proposte dalla Stazione Appaltante o necessarie a ottemperare a intervenute prescrizioni o funzionali all'ottenimento di autorizzazioni di legge.

La Stazione Appaltante, così come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, si riserva la facoltà di affidare allo stesso contraente nuovi o maggiori servizi, in relazione ad eventuali nuove sopraggiunte esigenze proprie, nella misura massima del 20% dell'importo annuale aggiudicato.

L'Appaltatore, in caso di sopraggiunte esigenze innovative che interessano gli impianti e, più specificamente, di iniziative riguardanti interventi aggiuntivi di miglioramento energetico/ampliamento/ammodernamento degli impianti, si impegna sin da adesso con la Stazione Appaltante a rimodulare il presente contratto, conformandolo alla nuova configurazione degli impianti stessi.

Art. 8

E' c.c. all'originale
Il, 29-12-2010
L'Ufficiale Responsabile
Dr. A. GIORDANO
Pagina 7 di 15

(Domicilio dell'appaltatore)

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Crotone, presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone.

Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

Art. 9

(Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Crotone della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente intervenuto nel rispetto dell'Art. 118 del D.L.vo n° 163/2006) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 10

(liquidazione corrispettivo. modi della riscossione)

1. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato, nel rispetto del precedente Art. 9 e, a garanzia della tracciabilità, riportando obbligatoriamente il codice CUP (codice unico di progetto) sui bonifici effettuati..

Su tale conto corrente dedicato dovranno transitare, tutti i movimenti finanziari afferenti l'appalto e quindi anche tutti i pagamenti (compresi quelli ai fornitori, ai consulenti ed anche gli stipendi dei dipendenti). E' data, tuttavia, la possibilità - per far fronte alle spese quotidiane e fino ad un limite massimo di 500 € di utilizzare sistemi diversi dal bonifico, ma fermo restando il divieto del contante e con l'obbligo di documentazione della spesa. ;

La validità del presente contratto è in ogni caso legato alla tracciabilità, pena la nullità assoluta dello stesso.

Il presente contratto è da considerarsi assolutamente nullo anche nella ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA.

Il mancato rispetto di quanto sopra, sottoporrà l'Appaltatore alle sanzioni previste dall'art.6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 11

(Cessione del contratto e cessione dei crediti)

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. La cessione dei crediti *derivanti dal presente contratto* sono disciplinate dall'art. 117 del D.L.vo 163/2006 e s. m. e i.;

3. La cessione, preventivamente notificata al Responsabile del Procedimento, deve essere stipulata con atto pubblico e indicare con precisione le generalità del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute.

Art. 12




E' c.c. all'originale

Il. *22-10-2010*
L'Ufficiale Rogante
Dr. A. GIORDANO

Pagina 8 di 15

*(Pagamenti)*

Non è dovuta alcuna anticipazione e i pagamenti verranno effettuati secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, mediante emissione di mandato, a 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura.

Alla fine di ogni anno contrattuale, entro sessanta giorni, sarà emesso il documento contabile riferito al conguaglio dei servizi resi, comprensivo dell'aggiornamento dei corrispettivi, delle eventuali variazioni dei parametri di contabilizzazione.

Art. 13

(Garanzie e coperture assicurative)

L'Appaltatore dovrà provvedere, con primaria compagnia assicuratrice, alla copertura di tutti i rischi di esecuzione dei lavori e dei servizi e di responsabilità civile per danni arrecati a terzi in generale per tutto il periodo di validità del contratto come sotto specificato:

a) Entro quindici giorni dalla firma del presente contratto e comunque prima dell'inizio di qualunque lavoro autorizzato dalla Stazione Appaltante, alla stipula di apposita polizza di assicurazione delle opere oggetto dei lavori: la garanzia dovrà essere prestata in forma "Tutti Rischi (All-Risks)" per un capitale pari a Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila);

b) Assicurazione per la responsabilità civile: la garanzia dovrà coprire tutti i rischi derivanti dall'appalto per danni cagionati a terzi in generale, (senza esclusioni di sorta per il riconoscimento di tale qualifica) con un massimale unico minimo di 10.000.000 (diecimilioni) di Euro per ogni sinistro. Inoltre, la polizza dovrà contenere le precisazioni che la garanzia RCO copre anche i danni non soggetti a rivalsa INAIL e che la qualifica di Terzi si intende estesa al Committente e ai suoi dipendenti. Le coperture di cui sopra dovranno espressamente richiamarsi al contenuto del Capitolato Speciale d'Appalto di cui la Società Assicuratrice dichiarerà di aver preso visione e di ben conoscere. L'operatore economico aggiudicatario comunque, direttamente per tramite della sua compagnia di assicurazione, si impegna a garantire e affrancare volontariamente (art. 105 C.P.C.)

l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia o altro che possa derivarle da terzi in dipendenza dagli obblighi derivanti dal contratto d'appalto o per mancato adempimento dei medesimi, o comunque in conseguenza diretta dell'appalto stesso.

L'operatore economico aggiudicatario deve consegnare una copia delle polizze di cui al presente articolo all'atto della firma del contratto. L'inosservanza di quanto previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipulazione del contratto, per fatto e colpa dell'operatore economico aggiudicatario.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà ogni anno, per tutta la durata del contratto, consegnare alla Azienda Sanitaria copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze. L'omesso o il ritardo pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'operatore economico aggiudicatario non comporta la inefficacia della garanzia.

In ogni caso, in caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, l'Azienda Sanitaria potrà provvedere direttamente al pagamento, trattenendo le relative quote con gli interessi legali, sulla prima attestazione di pagamento dovuta all'operatore economico aggiudicatario, oppure avvalendosi della cauzione. In quest'ultimo caso la cauzione dovrà essere ripristinata per l'intera somma garantita. Indipendentemente dagli obblighi sopracitati, l'operatore economico aggiudicatario in quanto TERZO RESPONSABILE

c. all'art. 105 C.P.C.
11.22.12/2010
L'Ufficiale di Legittimazione
Dr. A. GIORDANO

assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose. Agli effetti assicurativi, l'aggiudicatario, non appena a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a segnalare all'Azienda Sanitaria eventuali danni a terzi.

Art. 14

(Consegna degli impianti e durata del contratto)

La consegna, disciplinata dal Capitolato Speciale d'Appalto, di tutti gli impianti termici, i locali e le parti di edificio dove detti impianti si trovano, sarà effettuata all'Appaltatore dal Responsabile Unico del Procedimento congiuntamente al Responsabile della Manutenzione degli Impianti dell'ASP di Crotona e sarà ufficializzata, tramite apposito verbale controfirmato dai partecipanti, a far data del quale decorrerà la durata dell'appalto fissata in anni 9 (nove) naturali e consecutivi, per come stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 15

(Ricerca di finanziamenti e relativo supporto)

L'Appaltatore per tutta la durata del contratto dovrà fornire e garantire il supporto e la collaborazione alla Stazione Appaltante per la realizzazione di nuovi manufatti e per la ricerca di finanziamenti o contributi pubblici o privati finalizzati al finanziamento della realizzazione degli stessi, anche parziale, e agli interventi di riqualificazione tecnologica e di ulteriori nuovi interventi di riqualificazione volti al risparmio energetico, al ricorso a nuove tecnologie, a fonti rinnovabili o a sistemi alternativi.

Art. 16

(Smaltimento dei rifiuti)

L'Appaltatore, nell'espletamento dei servizi di cui al presente Contratto, è considerato produttore, proprietario e gestore di tutti i rifiuti di qualunque tipo essi siano (ceneri, scorie di materiali e detriti di risulta da interventi manutentivi, etc.), provenienti dalle attività di pulizia, controllo, verifica, manutenzione ordinaria e straordinaria etc., svolte presso le strutture consegnate. L'Appaltatore si impegna a gestirli e smaltirli in conformità alle norme di legge regolanti la materia. I rifiuti dovranno essere prontamente rimossi a cura e a spese dell'Appaltatore e conferiti in discariche autorizzate. Copia della documentazione inerente il conferimento in discarica e lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere trasmessa alla Stazione Appaltante. All'interno delle strutture consegnate è consentito il solo "deposito temporaneo" nei limiti di legge ed è esclusa qualsiasi forma di messa in riserva dei rifiuti medesimi.

Art. 17

(Oneri a carico della Stazione Appaltante)

Sono a carico della Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona gli oneri per:

- l'approvvigionamento di ACQUA FREDDA di alimentazione degli impianti;
- la fornitura di ENERGIA ELETTRICA (illuminazione e forza motrice) da parte dell'ente erogatore locale;
- l'incarico nei confronti del Consorzio EnergAS Calabria relativamente a:
 - a) sovrintendere all'intero appalto;
 - b) direzione di esecuzione contratto approvato;

E' c.c. all'originale
Il. 22-1/2/20
L'Ufficiale Rogante
Dr. A. GIORDANO

- c) funzione di Energy manager, rendicontazione periodica dei vari indici di risparmio energetico, minor produzione di Co2 e quant'altro richiesto dalla normativa vigente;
- d) direzione di esecuzione dei lavori contrattuali di riqualificazione.

Al Consorzio viene riconosciuta dall'ASP una percentuale del 5,0% del valore annuale di risparmio ottenuto, per ogni anno di durata dello stesso.

- la modifica, l'ammodernamento, l'adeguamento e la installazione di nuove apparecchiature dovute alla applicazione di normative di legge emanate in data successiva all'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 19

(Inadempimenti agli obblighi contrattuali - Penalità)

E' obiettivo dell'Appalto avere un servizio efficiente. L'efficienza del servizio si misura anche dalla soddisfazione dell'utente. Qualsiasi lamentela da parte dell'utenza rappresenta un mancato raggiungimento dell'obiettivo, salvo che non sia evidentemente fuori luogo o palesemente conseguente a fatto di forza maggiore, sicuramente non imputabile, neppure parzialmente, a negligenza, imperizia, inerzia, disorganizzazione dell'Appaltatore, e potrà dare adito a sanzioni. Le penali saranno proposte dalla Direzione Lavori (per le opere) e dai Tecnici e funzionari incaricati della Amministrazione Contraente (per i servizi) al Responsabile del Procedimento che le applicherà insindacabilmente con proprio provvedimento motivato. In ogni caso, saranno sempre richieste le controdeduzioni dell'Appaltatore, e la decisione finale del Responsabile del Procedimento si dovrà ritenere insindacabile. E' facoltà del Responsabile del Procedimento non considerare, ai fini del presente articolo, errori e mancanze di lieve entità, purché non sistematici e in quantità di modesta rilevanza, soprattutto se a fronte di servizi resi complessivamente in modo ottimale. L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avrà luogo mediante detrazione sulle somme dovute all'Appaltatore sugli acconti o sul saldo finale del canone o sulle somme dovute per il pagamento dei lavori eccedenti la ordinaria manutenzione. L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili, amministrative e tanto meno penali che si è assunto in dipendenza della stipulazione del contratto. Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante, oltre all'applicazione delle penalità di cui sopra, nel caso persistano le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme contrattuali correlate, di adottare tutte le misure previste e consentite dalla legge per ripristinare la migliore conduzione dei servizi, fino a giungere alla risoluzione del contratto con le conseguenze derivate. Come previsto all'art. 34 comma 5 della legge 10/91 il TERZO RESPONSABILE è soggetto sanzionabile se, nel corso di una verifica dell'Ente prevista all'art. 31 comma 3 della stessa legge, non mantiene il rendimento di combustione entro i limiti previsti dalla normativa vigente e non effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.

Art. 20

(Entità delle penali)

A) Nel caso si verificassero deficienze di servizio, deficienze nella gestione e conduzione degli impianti, il mancato rispetto delle temperature e/o delle condizioni di comfort ambientale indicate nel presente capitolato, ritardi nell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria preventiva o correttiva, imputabili all'Appaltatore, verrà redatto e sottoscritto apposito verbale di contestazione e sarà applicata una penale commisurata alla gravità del disservizio in funzione dei risultati attesi dalla Stazione

E' c.c. all'originale
11. 22.12.2010
L'Ufficiale Rogante
Dr. A. GIORDANO

Appaltante per il buon andamento dei servizi affidati da un minimo di €. 100,00 (euro cento/00) fino ad un massimo di €. 1.000,00 (euro mille/00) per ogni volta e per ogni struttura di cui all' allegato "A". Le penali predette potranno anche riguardare, a titolo puramente indicativo e non esaustivo:

- il mancato rispetto delle temperature o delle condizioni di comfort ambientale;
- la mancata fornitura tempestiva di dati e informazioni;
- la mancata formulazione di piani di intervento o ritardo nella loro fornitura;
- la mancata o ritardata fornitura di preventivi e sopralluoghi;
- la mancata o ritardata fornitura di relazioni, di consistenza ed eventuale pericolo, conseguenti sopralluoghi per la pubblica incolumità;
- la mancata esposizione di cartelli prescritti da leggi, regolamenti, normativa tecnica, disposizioni di servizio della Direzione Lavori, della Supervisione del Servizio o del Responsabile del Procedimento;
- rapporti non corretti con i cittadini;
- lavorazioni colpevolmente disturbanti gli utenti o terzi, o che comunque abbiano dato adito a reclami;
- la fornitura di dati insufficienti od errati;
- le operazioni periodiche effettuate al di fuori dei periodi di variazione concessi;
- il vestiario indecoroso del personale operativo;
- il mancato rispetto delle norme di sicurezza;
- la mancata o ritardata fornitura dei programmi di lavoro richiesti;
- la mancata o ritardata presentazione dei progetti (definitivi, esecutivi) e dei cronogrammi dei lavori di riqualificazione tecnologica e risparmio energetico presentati in sede di offerta o che dovessero rendersi necessari durante il corso del contratto;
- l'insufficiente attività di organizzazione o di supporto del lavoro che danneggi il regolare andamento del servizio;
- la mancanza o insufficiente attività di supporto e collaborazione con la Stazione Appaltante per la ricerca di finanziamenti o contributi pubblici/privati per ulteriori interventi di riqualificazione tecnologica e risparmio energetico oltre a quelli previsti nel progetto offerta;
- la mancata o ritardata risposta a richieste della Direzione dei Lavori, della Supervisione del Servizio, del Responsabile del Procedimento, degli Organismi e Uffici della Stazione Appaltante per quanto di rispettiva competenza;
- la mancata assistenza in fase di controllo dell'andamento del servizio e degli interventi etc..

Le penali potranno essere reiterate anche ogni giorno in caso di mancanza di adempimento (ad esempio non venissero forniti i dati richiesti, l'applicazione della penale è prevista per ogni giorno naturale e consecutivo, finché i dati corretti non vengano forniti).

Al di fuori dalle penali sopra previste per incomplete prestazioni, il non rispetto delle prescrizioni contrattuali qualora, dopo un richiamo scritto del Responsabile del Procedimento all'osservanza di uno qualsiasi dei patti e degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore non ottempera a tale richiamo, oltre a subire le eventuali ulteriori conseguenze previste dal Capitolato Speciale di Appalto, sarà passibile, per ogni inadempimento, di una penalizzazione variabile da Euro 150,00 (euro centocinquanta/00) a Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00) e di non meno di Euro 2.000,00 (euro duemila/00) per il mancato pronto intervento in caso di emergenza.

B) Nel caso si verificassero ritardi nell'esecuzione dei lavori eccedenti la ordinaria manutenzione (manutenzione straordinaria e migliorativa, nuovi impianti), di

E' c.c. all'originale
22-12-2010
L'Ufficiale Rogante
Dr. A. GIORDANO

riqualificazione tecnologica e risparmio energetico compresi nel progetto-offerta o degli ulteriori interventi di riqualificazione tecnologica e risparmio energetico concordati in corso di contratto rispetto al crono-programma dei lavori contrattuale o concordato, sarà applicata una penale pecuniaria stabilita, ai sensi dell'art. 117 D.P.R. n 554/99, pari all'1 per mille del valore stimato del singolo lavoro, sulla base dei prezzi unitari applicati in fase di offerta dall'Appaltatore, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

Il valore massimo cumulativo di tutte le penali annualmente applicate non potrà superare il 20% (venti percento) dell'importo del "corrispettivo complessivo annuo". Oltre tale importo l'Amministrazione ha la facoltà di rescindere il contratto in danno dell'Appaltatore.

Art. 21

(Soluzione delle controversie: transazione, accordo bonario)

Qualora a seguito di contestazioni dell'Appaltatore, iscritte e verbalizzate nei documenti contabili, l'importo economico controverso non sia inferiore al 10% dell'importo originariamente stipulato, il Responsabile del Procedimento procederà secondo i disposti dell'art. 240 del D.Lgs.vo 163/2006 (accordo bonario) e successive modifiche e integrazioni. La sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore determinerà la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta.

La soluzione delle controversie potrà altresì aver luogo, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs.vo 163/2006, bonariamente mediante "transazione" secondo le modalità e le forme prescritte dal citato articolo e nel rispetto del Codice Civile.

Art. 22

(Riconsegna alla cessazione del rapporto contrattuale e collaudo finale)

1. Gli impianti ed i loro accessori nonché i locali interessati, alla fine del rapporto contrattuale, dovranno essere riconsegnati nello stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità in cui si trovano all'atto del verbale di consegna di accettazione, con le integrazioni e miglioramenti intervenuti nel corso del rapporto, salvo il normale deperimento per l'uso.

2. L'accertamento della regolarità del servizio erogato, la regolarità della contabilizzazione, l'applicazione delle eventuali penali sarà effettuata da un Collaudatore appositamente nominato dalla Stazione Appaltante.

Alle operazioni di collaudo si applicheranno, in quanto compatibili, le norme stabilite per il collaudo dei lavori di competenza del Ministero dei LL.PP, senza che detto richiamo comporti anche quello relativo alla diversa disciplina dell'Appalto dei lavori pubblici.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi del servizio di manutenzione straordinaria e delle migliorie strutturali ed impiantistiche, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

Art. 23

(Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza)

Oltre a quanto particolarmente previsto dalle norme, l'appaltatore rinuncia alla facoltà di accentramento dei versamenti contributivi, obbligandosi ad aprire posizioni contributive specifiche INPS presso gli Enti della Provincia di Crotona. Per quanto

E' c.c. all'originale
 Il 22-12-2010
 L'Ufficiale Rogante
 DI GIORDANO



riguarda la posizione contributiva INAIL, la denuncia ed i relativi versamenti saranno effettuati dall'appaltatore nella sede di provenienza. L'obbligo di cui sopra è esteso anche ai subappaltatori quando la presenza in cantiere dell'impresa subappaltatrice, così come rilevabile dal programma dei lavori e dal contratto di subappalto, sia complessivamente superiore a 30 giorni lavorativi. Durante l'esecuzione dei lavori l'impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici sono obbligate a tenere, nell'ambito del cantiere, il registro delle presenze nonché l'elenco degli eventuali subappaltatori presenti non tenuti all'obbligo del registro. L'impresa è altresì obbligata alla presentazione periodica massimo trimestrale, e comunque prima dell'erogazione di ogni acconto, del " DURC " come previsto dalla legge.

Art. 24

(Subappalto e cessione)

1. La ditta aggiudicataria non può cedere, per nessun motivo, il servizio oggetto del presente contratto o il credito che ne deriva, senza il consenso scritto dell'Azienda Sanitaria che non è tenuta in alcun modo a giustificare l'eventuale rifiuto.

2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del D.L.vo n° 163/2006, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis, della Legge n. 55 del 19/03/1990 è fatto obbligo, oltre a quanto ivi previsto, all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle ritenute effettuate.

Art. 25

(Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva)

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria n.2010/50/2141330 rilasciata in data 23.11.2010 da Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia Generale Roma Esedra.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Qualora non vi provveda l'Appaltatore la Stazione appaltante potrà effettuare la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

3. La cauzione verrà svincolata su richiesta dell'appaltatore entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.

4. E' sempre fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 26

(Assicurazioni a carico dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore ha stipulato apposita di assicurazione rilasciata da Reale Mutua Assicurazioni in data 23.11.2010, Polizza n°2010/50/2141330 in orna a quanto dettato dall'Art. 113 del Decreto legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006 a garanzia di eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti che possano verificarsi durante l'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

E' c.c. all'originale
Il. 22-12-2010
L'Ufficiale Rogante
Dr. A. GIORDANO

2. Inoltre l'Appaltatore ha stipulato la Polizza assicurativa n° 5D51141 rilasciata da AXA CORPORATE SOLUTIONS, rilasciata in data 10.02.2010, per la copertura della responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata del contratto.

Art. 27

(Controversie)

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute all'autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 28

(Richiamo alle norme legislative e regolamentari)

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Decreto L.vo n.163 del 12/04/2006 e successive modifiche e integrazioni, il regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e il capitolato generale approvato con D.M. 19 Aprile 2000, n. 145.

Art. 29

(Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale)

1. Ai sensi dell'art. 112 del Regolamento e dell'art. 8 del Capitolato Generale tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore, come pure tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Del presente atto ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Ufficiale Rogante.
Questo atto consta di 16 intere facciate dattiloscritte da me Ufficiale Rogante.

L'IMPRESA
COFELY ITALIA S.p.A

Luigi Congi

COFELY
S.p.A.

Cofely Italia S.p.A.

L'UFFICIALE ROGANTE
D.ssa Anna Giordano

IL COMMISSARIO DELL'ASP DI CROTONE
Prof. Rocco Antonio Nostro

IL COMMISSARIO
Prof. Rocco Antonio Nostro

E' c.c. all'originale
Il 22/12/2010
L'Ufficiale Rogante
Dr. A. GIORDANO

Registrato a Crotone il 22/12/2010
al n. 3135 Serie 3
Esatto Euro 123,10

UFFICIO TERRITORIALE DI CROTONE
IL DIRETTORE
Sottoscritto